



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia

N. 7 DEL REGISTRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il rapporto di Audit con cui la Commissione Europea Food and Veterinary Office, a seguito della visita ispettiva in materia di brucellosi bovina ed ovi caprina in Puglia, del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 14 giugno 2022;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di

prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTA la nota n. 3244502 del 3 agosto 2015 con cui la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia e ha caldeggiato l'adozione di misure specifiche per la loro risoluzione in un piano strategico regionale;

VISTA la nota prot. n. 22405 del 01/09/2015 con cui la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, ha manifestato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 13 gennaio 2020 “Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 12 gennaio 2018 misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia” prorogata da ultimo con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 13 gennaio 2022 “Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia”;

Considerato l'accordo della Conferenza Stato/Regioni di cui alla CSR/54 del 28 Aprile 2022 :«Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica»;

VISTA la D.G.R. della Regione Puglia del 28 ottobre 2022, n. 1473 Recepimento Intesa 54/CSR intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 - Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale;

TENUTO CONTO della relazione prot. n. 19900 del 12 dicembre 2021 redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia “Piani profilassi Brucellosi bovina-bufalina Provincia di Foggia – Rinnovo ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2022, n. 5 - Considerazioni.” nella quale si evidenzia seppur un miglioramento della situazione epidemiologica, una persistenza dei focolai in taluni comuni della provincia di Foggia, con una recrudescenza dell'infezione nel Comune di Monte Sant' Angelo;

TENUTO CONTO che, nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata nell'area del Gargano, ha registrato negli anni 2021 e 2022 solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza in alcuni distretti della ASL di Foggia, si ritiene , di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, l'adozione di misure specifiche di sorveglianza e controllo per 12 mesi;

CONSIDERATA l'istruttoria espletata dal competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, trasmessa con nota AOO_005/PROT/16/01/2023/0000391, allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA

Art. 1 (Campo di applicazione)

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (di seguito comuni soggetti a restrizione) siti nella provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i. e i Decreti Ministeriali previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n.136/2022, l'adozione di ulteriori misure straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini dell'eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina.

Art. 2 (Misure di sorveglianza)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. Organizzare squadre composte da quattro unità (due medici veterinari, un tecnico della prevenzione e un ausiliario/agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento;
2. Istituire con atto formale una task force aziendale (TFA) finalizzata alla gestione dell'emergenza della Brucellosi bovina e bufalina sul territorio afferente ai Comuni soggetti a restrizione. La TFA è costituita da personale individuato tra quello in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia che si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

La TFA:

- a. fornisce costante e competente supporto alle squadre di veterinari ASL di cui al comma 1 che operano sul territorio dei comuni soggetti a restrizione;
 - b. è garante dell'attuazione sul territorio di tutte le misure contenute nella presente ordinanza;
 - c. supporta, di concerto con l'OEVR, i veterinari ASL che operano sul territorio nella stesura dell'Indagine Epidemiologica (IE);
 - d. verifica la corretta alimentazione dei sistemi informativi veterinari;
 - e. supporta i veterinari ASL che operano sul territorio nelle scelte operative legate all'emergenza da Brucellosi bovina e bufalina;
 - f. studia e analizza i dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina relazionando, con invio bimestrale, alla Direzione Strategica della ASL FG e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, circa lo stato dell'arte dell'infezione nei Comuni soggetti a restrizione.
3. Sottoporre tutti gli stabilimenti siti nei comuni di cui all'articolo 1, a due accertamenti diagnostici annuali, ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi. Tali interventi, se ritenuto opportuno in base ad una attenta valutazione della situazione epidemiologica, possono essere estesi anche agli altri stabilimenti dell'intera Provincia;;
 4. Sottoporre a controllo, sia in aziende Indenni che non indenni, il 100% degli animali controllabili in un tempo non superiore a quindici giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto;
 5. Vietare l'invio al macello degli animali fino a quando non verrà effettuato il controllo sanitario di tutti gli animali dell'azienda;
 6. Chiudere l'intervento di profilassi su SANAN entro due giorni dal recepimento del Rapporto di prova da parte dell'IZSPB e contestualmente provvedere all'aggiornamento della qualifica in BDN;
 7. Sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, l'intero allevamento

al rientro dai pascoli estivi entro 15 giorni. Nel tempo che intercorre tra il rientro e l'esito del campionamento, gli animali devono essere tenuti in isolamento;

8. Sottoporre a controllo, nei trenta giorni prima dello spostamento, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso per la brucellosi, se superiori a 6 mesi di età;
9. Sospendere la qualifica sanitaria degli allevamenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli;
10. Conferire all'azienda di cui al comma 9, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "indenne senza vaccinazione SOSPEO" e come tale registrarla nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
11. Aumentare i controlli sulle movimentazioni animali acquisendo d'ufficio la delega in BDN da parte della sola Autorità Competente Locale.

Art. 3 (Misure di controllo)

1) La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti indenni dall'infezione ma siti in uno dei comuni soggetti a restrizione, in caso di esito positivo agli esami sierologici SAR e/o FdC per Brucellosi deve:

- a. Considerare i capi come "sospetti" di infezione. Entro 24 ore dall'evidenza del sospetto, inserire il dato sul SIMAN, avviare l'indagine epidemiologica e conferire la qualifica di "INDENNE senza vaccinazione SOSPEO" e come tale registrarla in BDN;
- b. Effettuare, di concerto con la TFA e l'OEVR, un'analisi epidemiologica accurata di ogni focolaio sospetto secondo le linee guida ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
- c. Effettuare negli allevamenti sospetti il controllo sierologico successivo a quello del riscontro della positività sierologica non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi sospetti, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati sospetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni con richiesta di esame batteriologico;
- d. Notificare il sospetto del focolaio, alle aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- e. Vietare, negli allevamenti con qualifica sospesa, l'invio al macello degli animali non sottoposti ad accertamento sierologico;
- f. Rispristinare la qualifica di indenne senza vaccinazione solo a conclusione dell'indagine epidemiologica e a seguito dell'esito negativo all'esame batteriologico.

2) I Servizi del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa, in caso di esito positivo agli esami batteriologici o molecolari devono:

- a. notificare il caso confermato su SIMAN attraverso l'apertura del focolaio entro 24 ore e revocare la qualifica sanitaria in BDN;

- b. aggiornare, di concerto con la TFA l'OEVR, l'analisi epidemiologica avviata di ogni focolaio confermato secondo le linee guida ministeriali. Tale indagine epidemiologica, se opportuno, può essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
- c. eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale" "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- d. garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti e l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi;
- e. definire dei protocolli operativi per le procedure di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali e verificarne l'attuazione. Tali protocolli operativi, se ritenuto opportuno, possono avvalersi del supporto tecnico e pratico di apposite Ditte individuate da convenzioni formali. Tali protocolli operativi devono essere sottoposti altresì a procedure di verifica da parte della TFA;
- f. effettuare negli allevamenti infetti il controllo sierologico successivo a quello del riscontro della positività per brucellosi bovina e bufalina non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi confermati, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai sei mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati infetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni;
- g. qualora si verifichi un focolaio in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, i Servizi Competenti del Dipartimento di Prevenzione devono proporre alla Direzione Strategica della ASL FG l'abbattimento totale negli stabilimenti sede di focolaio. Le operazioni di abbattimento devono essere eseguite entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento esecutivo, se del caso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
- h. la qualifica di stabilimento indenne senza vaccinazione viene ripristinata quando vengono effettuate due prove sierologiche: la prima prova deve essere effettuata non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato. La seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla precedente;
- i. considerare, in caso di infezione, le aziende correlate ai focolai, secondo le valutazioni del rischio esplesate dal competente Servizio Veterinario in accordo con la TFA e l'OEVR, come un'unica unità epidemiologica;
- j. eseguire controlli a campione, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione.

Art. 4 (Disposizioni sui pascoli)

I Comuni di cui all'art. 1 devono disciplinare i pascoli demaniali e porre divieto di utilizzo, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti nonché dell'abbeveraggio comune, individuati dai Servizi Veterinari della ASL di Foggia, mediante l'utilizzo di recinzioni. I pascoli devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi. È compito della TFA verificare l'applicazione di tale disposizione e, in caso di inadempienza, darne formale notifica alla Direzione Strategica per il tramite della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, al fine della comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Foggia.

Art. 5 (Compito dei comuni e del personale di vigilanza/controllo)

I Sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Foggia sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente Ordinanza.

Il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono incaricati del controllo e della esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Art. 6 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel BURP, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG.

Bari, li 18 GEN. 2023

EMIDIANO




**Al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
SEDE**

Oggetto: Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia

Si trasmette in allegato, la proposta di Ordinanza in oggetto in considerazione della grave problematica determinata dalla brucellosi bovina/bufalina, tutt'ora presente, in taluni comuni della provincia di Foggia stante anche la trasmissibilità dell'infezione all'uomo.

Il Food and Veterinary Office afferente alla Commissione Europea (di seguito FVO), con rapporto di Audit (ALLEGATO 1, 2), a seguito della visita ispettiva in Puglia in materia di brucellosi bovina e ovi caprina del 10 e 11 ottobre 2013, ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione.

La Regione Puglia, pertanto, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 5 maggio 2014, n. 299 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha adottato una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la Brucellosi bovina (ALLEGATO 3). L'art 5 della succitata Ordinanza legava la validità della stessa all'Ordinanza del Ministero della Salute 09 agosto 2012, non più in vigore dal 11/09/2014.

Il Ministero della Salute, con propria Ordinanza del 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica", ha disciplinato misure straordinarie di lotta ed eradicazione nonché di controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale (ALLEGATO 4).

La Commissione Europea (DG SANTE), dal 13 al 15 luglio 2015, ha effettuato una visita sul territorio della Regione Puglia al fine di verificare l'attuazione delle prescrizioni della FVO formulate nel 2013 e l'andamento delle operazioni di risanamento per la brucellosi bovina-bufalina e ovicaprina in Puglia. Gli ispettori comunitari hanno riscontrato miglioramenti per la brucellosi ovi-caprina, mentre hanno constatato che la brucellosi bovina-bufalina nell'area del Gargano presenta tassi di prevalenza estremamente preoccupanti.

La DG SANTE, con nota n. 3244502 del 3 agosto 2015. (ALLEGATO 5), ha messo in risalto le problematiche riscontrate in Puglia ed ha caldeggiato l'adozione di un piano strategico regionale contenente misure specifiche per la loro risoluzione.



La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco del Ministero della Salute, con nota prot. n. 22405 del 01/09/2015 (ALLEGATO 6), ha rivelato l'urgenza di predisporre un provvedimento regionale che includa misure sanitarie finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina. Conseguentemente, la Regione Puglia con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" ha reiterato e integrato le precedenti Ordinanze stabilendo una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la patologia (ALLEGATO 7) con scadenza nel dicembre 2017.

Per quanto sopra riportato

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i., da ultima prorogata con modifiche con l'Ordinanza del Ministro della Salute 14 giugno 2022 (ALLEGATO 8);

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" (ALLEGATO 9);

Visto il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016"(ALLEGATO 10);

Vista la DGR della Regione Puglia del 28 ottobre 2022, n. 1473 Recepimento Intesa 54/CSR intesa 54/CSR del 28 aprile 2022 – "Approvazione procedure operative per la movimentazione di animali da vita delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina in ambito extra-regionale ed intra-regionale" (ALLEGATO 11);



Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 12 gennaio 2018 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", prorogata, da ultimo, con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.5 del 13 gennaio 2022 "Misure straordinarie di profilassi per l'eradicazione della brucellosi bovina-bufalina in provincia di Foggia." (ALLEGATI 12 e 13);

Vista la relazione prot. n. 19900 del 12 dicembre 2022 redatta dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia "Piani profilassi Brucellosi bovina-bufalina Provincia di Foggia – Rinnovo Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2022, n. 5 - Considerazioni" (ALLEGATO 14) nella quale si evidenzia seppur un miglioramento della situazione epidemiologica, la persistenza di focolai di malattia in taluni comuni della provincia di Foggia e la recrudescenza della malattia nel comune di Monte Sant'Angelo;


Nonostante le misure attuate, la malattia, concentrata in taluni comuni della provincia di Foggia, ha registrato solo una lieve riduzione dei livelli di incidenza e prevalenza nell'anno 2021 e 2022 e pertanto, di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell'IZS di Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, si ritiene indispensabile l'adozione di misure specifiche della durata di 12 mesi, diverse da quelle già intraprese ed in scadenza alla data del 12 gennaio p.v.

Si allega alla presente la proposta di misure urgenti e straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini della eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina in taluni comuni della provincia di Foggia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


**La Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria**

Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

 Domenica Cinquepalmi
16.01.2023 13:24:46
GMT+01:00

**Il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere**

Dr. Onofrio Mongelli

 Onofrio Mongelli
16.01.2023 16:03:58
GMT+01:00

**Il Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere Animale**

Dr. Vito Montanaro

 Vito Montanaro
16.01.2023
17:12:10
GMT+01:00

L'Assessore alla Salute

Dr. Rocco Palese

 ROCCO PALESE
16.01.2023 19:23:41
GMT+01:00